

Linee guida per la tutela del Diritto allo studio a favore di studentesse e studenti: sostegno alla maternità ed alla genitorialità

Premesse

Le presenti linee guida riguardano misure di sostegno della maternità e della genitorialità a favore delle studentesse e degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico di tutte le sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tali misure, che contemplano anche i casi di affido e adozione, sono applicabili fino al raggiungimento del dodicesimo anno di vita del figlio/a (D. Lgs n. 105/2022).

Definizioni

Possono beneficiare delle disposizioni contenute nel presente documento tutti coloro in grado di produrre autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, circa lo stato di gravidanza, la nascita di un figlio/a (genitorialità), la qualità di adottante, consapevoli della possibilità di verifiche previste dalla norma citata, art. 71, e delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76).

Per fase di allattamento si intende, ai sensi degli articoli 39 e 40, D. Lgs. n. 151/2001 (T.U. Sostegno maternità e paternità), il periodo che coincide con il primo anno di vita del bambino/a; i relativi benefici sono riconosciuti alle madri e ai padri in via alternativa, o esclusiva in caso di monogenitorialità.

Contribuzione economica

Le agevolazioni correlate allo stato di maternità già eventualmente previste dalla "Normativa generale per la determinazione dei contributi universitari" si estendono, a parità di condizioni, ai padri che ne facciano richiesta.

È possibile richiedere un'ulteriore riduzione dei contributi universitari e/o proroga della scadenza di pagamento delle rate successive alla prima presentando un'apposita istanza alla Commissione Contributi studenti presso il Polo studenti di riferimento della sede di frequenza. L'istanza dovrà essere corredata da documentazione che comprovi una condizione di deterioramento della capacità economica del nucleo di riferimento in conseguenza della gravidanza e/o dello stato di maternità o genitorialità.

Il beneficio sarà accordato, in misura proporzionale alla diminuita capacità economica, a seguito di istruttoria da parte della Commissione Contributi studenti, che avrà facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di determinare l'entità della riduzione.

PARTE PRIMA
GRAVIDANZA e ALLATTAMENTO

1. Agevolazioni logistiche

Al fine di favorire gli spostamenti e permettere alle studentesse in gravidanza o in allattamento di raggiungere più agevolmente l'Università, potrà essere consentito l'accesso ai parcheggi dell'Ateneo secondo le disponibilità rilevate dalla Direzione della sede di competenza.

Le studentesse potranno essere autorizzate ad utilizzare gli ascensori ad accesso riservato; in generale l'Ateneo adotterà misure volte ad agevolare le medesime negli spostamenti all'interno dell'Università. Ciascuna sede dell'Ateneo è tenuta a predisporre adeguate indicazioni circa l'ubicazione dei fasciatoi e dei locali riservati per l'allattamento.

2. Gestione carriera

a) Prove di ammissione ai corsi di studio

Nell'ambito dello svolgimento delle prove di ammissione previste dalle norme di legge o deliberate dagli Organi accademici e direttivi di Ateneo, ove in presenza, le strutture amministrative delle sedi metteranno a disposizione facilitazioni logistiche tenendo conto delle esigenze delle studentesse in gravidanza o in allattamento (ad es. postazioni dedicate o isolate, etc.), ivi incluso il recupero del tempo impiegato per allattare.

b) Erogazione della didattica

L'accesso alle attività didattiche avverrà con le forme e nei modi stabiliti per la generalità degli studenti, fatta salva la preclusione allo svolgimento di attività pericolose di cui al D. Lgs. n. 151/2001, artt. 7, 8 e allegato B.

In presenza di particolari attività didattiche il cui regolare svolgimento sia reso impossibile dallo stato di gravidanza o di allattamento, i docenti predisporranno modalità di fruizione alternativa per agevolare il rispetto delle scadenze.

c) Ricevimenti e colloqui

I docenti agevoleranno, ove espressamente richiesto e ove ritenuto possibile, lo svolgimento dei colloqui anche in modalità da remoto e/o fuori dall'orario di ricevimento.

d) Esami di profitto e Prove finali

Nei casi di svolgimento delle prove d'esame in forma orale, la Commissione d'esame potrà, previa presentazione da parte della candidata di certificazione medica attestante lo stato di gravidanza, modificare l'ordine di chiamata dei candidati in modo da evitare il protrarsi di attese in aula durante il giorno d'appello.

Nei casi di svolgimento di prove in forma scritta, la Commissione potrà provvedere come previsto dalla lettera a).

Alle studentesse in possesso di certificazione medica attestante una gravidanza a rischio potrà essere consentito il sostenimento degli esami di profitto da remoto.

3. Accesso ai benefici

Al fine di accedere ai benefici previsti dalle presenti linee guida, le studentesse e gli studenti potranno comunicare lo stato di gravidanza e/o la costanza di periodo di allattamento, allegando autocertificazione a supporto delle proprie istanze al Polo studenti di riferimento presso la sede di frequenza, tramite apposita modulistica scaricabile al seguente link: [MODULO](#)

Tutti i benefici e le agevolazioni previste dalle presenti linee guida operano, in ogni caso, fatte salve le specifiche regole per l'accesso ai luoghi individuati come a rischio specifico ai sensi del vigente "Regolamento per l'attuazione delle norme sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro".

PARTE SECONDA

MATERNITA' e GENITORIALITA'

4. Sospensione della carriera accademica

In caso di nascita di un figlio/a, o dell'adozione di un minore fino a 12 anni, le studentesse e gli studenti diventati genitori possono presentare istanza per ottenere la sospensione temporanea della carriera accademica ai sensi dell'art. 4, comma 9, del regolamento didattico di Ateneo.

La sospensione dagli studi prevista è per un periodo pari a cinque mesi e può essere richiesta dal secondo mese antecedente alla data presunta del parto. Decorso tale periodo è possibile estendere la sospensione della carriera fino al compimento di un anno del bambino/a.

Il periodo di sospensione della carriera per genitorialità non è computato ai fini della decadenza dalla qualità di studente. Per le studentesse e gli studenti che non riprendano iscrizione ai corsi di studio inizierà a decorrere il termine della decadenza di cui all'art. 10, comma 2, del regolamento didattico di Ateneo.

Durante il periodo di sospensione della carriera accademica, e proporzionalmente allo stesso, le tasse e i contributi universitari non sono dovuti.

Le studentesse e gli studenti che intendono usufruirne sono tenuti a presentare domanda tramite la specifica modulistica scaricabile al seguente link: [MODULO](#) disponibile presso il

Polo studenti di riferimento della sede di frequenza dei rispettivi corsi, indicando la data e la durata dell'assenza prevista.

5. Conseguenze della sospensione della carriera sull'erogazione delle borse di studio

Durante il periodo di sospensione della carriera accademica l'erogazione degli importi previsti dalle borse di studio messe a bando dall'Università Cattolica, di cui i soggetti richiedenti la sospensione fossero eventualmente beneficiari, verrà ridotta proporzionalmente ai periodi di sospensione della carriera accademica.

Per quanto riguarda le borse di studio assegnate in base a bandi EDUCatt sarà necessario fare riferimento ai medesimi onde verificare le condizioni a cui è sottoposto il trattamento in caso di sospensione della carriera universitaria.

6. Permessi per visite prenatali e postnatali, incontri per affido o adozione fino al compimento di 12 anni del bambino/a

In caso di corsi di studio con frequenza obbligatoria, le studentesse e gli studenti dovranno fornire al personale docente incaricato della rilevazione delle frequenze, la certificazione di assenza per appuntamenti medici o per le pratiche di affido o di adozione. Tali assenze, compatibilmente con quanto stabilito dalle rispettive strutture didattiche competenti, non sono conteggiate per la valutazione dei requisiti di presenza funzionali all'ammissione alle prove d'esame.

7. Entrata in vigore

Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di approvazione che l'Università avrà cura di diffondere, nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.